

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

**INTERROGAZIONE N. 1126**

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

**OGGETTO:** *Applicazione della legge sul "Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)" numero 19 del 15 luglio 2021*

***Premesso che:***

- ✓ Il fenomeno del gioco d'azzardo in Italia continua a essere al centro del dibattito pubblico, nonostante i numerosi interventi a livello regionale degli ultimi anni. Recenti stime dell'Istituto Superiore di Sanità parlano di una popolazione di circa 5,2 milioni di giocatori "abituali" in tutta Italia, di cui 1,2 milioni sono da considerarsi problematici, ovvero con dipendenza.
  
- ✓ Il Ministero della Salute ha recentemente adottato le linee d'azione per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette dal disturbo da gioco d'azzardo:
  - prevenire e contrastare la dipendenza da gioco d'azzardo attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione sui rischi correlati al GAP e sulle conseguenze a livello familiare, sociale e lavorativo;
  - aumentare la distanza tra spazi per il gioco e luoghi sensibili, come scuole, ospedali, impianti sportivi, bancomat, ecc.;
  - disincentivare l'accesso al gioco non concedendo autorizzazioni per l'accensione di nuove slot machine e spegnendo quelle in funzione che non rispettino la distanza dai luoghi sensibili;
  - diminuire gli orari di accensione degli apparecchi da gioco;contemperare le eventuali ricadute occupazionali prodotte dalla riorganizzazione e ristrutturazione del comparto e tutelare le condizioni di reddito e lavoro per tutti i lavoratori che ne saranno coinvolti;

- contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco sul governo del territorio, sulla qualità del contesto urbano, sulla viabilità e sull'inquinamento acustico.

***Preso atto che***

- Nella legge regionale 19/2021 all'art. 5 (*Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d'azzardo patologico*).

Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, approva con propria deliberazione il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d'azzardo patologico, di durata triennale, al fine di promuovere:

- a) interventi di monitoraggio e di prevenzione del rischio del gioco d'azzardo patologico mediante iniziative di sensibilizzazione;
- b) interventi di formazione rivolti agli esercenti, operatori dei servizi pubblici e operatori della polizia locale, anche congiuntamente agli enti locali, alle forze dell'ordine, alle organizzazioni di volontariato;
- c) l'assistenza e la consulenza telefonica, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenza, per la cura e la prevenzione del gioco d'azzardo patologico.

- Nella legge regionale 19/2021 all'art.7 (*Logo regionale e istituzione della giornata "Slot, no grazie!"*)

1. E' istituito il logo regionale "Slot, no grazie!".
2. La Regione istituisce la giornata "Slot, no grazie!".
3. Il logo di cui al comma 1 è rilasciato agli enti locali che lo distribuiscono agli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, sale gioco e sale scommesse che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, comma 6, r.d. 773/1931.

- Nella legge regionale 19/2021 all'art.8 (*Sezione tematica GAP presso l'Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze patologiche*)

1. La Regione istituisce, presso l'Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze patologiche (OED Piemonte), la Sezione tematica sul G.A.P., con funzione consultiva.

2. La Sezione tematica sul G.A.P. è composta da:

- a) un tecnico di comprovata esperienza, nominato dal Presidente della Giunta regionale, che ne assume la presidenza;
- b) gli assessori competenti per materia;
- c) due rappresentanti degli enti locali designati, di concerto, dalle loro rappresentanze;
- d) un rappresentante per ciascuna ASL territoriale;
- e) due rappresentanti di associazioni di volontariato iscritte al Registro Unico del terzo settore (RUNTS) che si occupano di dipendenze;
- f) un rappresentante delle associazioni di tutela dei diritti dei consumatori.

3. La Sezione tematica sul GAP, svolge i seguenti compiti:

- a) fornisce alla Giunta regionale elementi sull'esito del monitoraggio svolto nell'ambito delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da G.A.P. ;
- b) formula proposte e pareri alla Giunta regionale per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1;

4. La partecipazione alla sezione tematica sul G.A.P. è a titolo gratuito.

- *Nella legge regionale 19/2021 all'art. 9 (Materiale informativo e pubblicità)*

*1. La Regione, tramite gli enti locali, rende disponibili agli esercenti di sale da gioco e di locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al G.A.P., in attuazione dell'articolo 7, comma 5, del D.L. n. 158/2012.*

*2. La Regione rende, inoltre, disponibile tramite le ASL, un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile e i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza. Il materiale fornito è esposto in luogo visibile e accessibile al pubblico.*

*3. La Regione promuove accordi con gli enti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che vieta gli spazi pubblicitari relativi al gioco lecito.*

*4. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e sale scommesse. E' altresì vietata, all'esterno dei locali che ospitano sale da gioco, sale scommesse, ricevitorie, agenzie ippiche e qualunque altro genere di attività che offre giochi con vincite in denaro, comunque denominati, qualunque forma di esposizione di cartelli, manoscritti e proiezioni video che pubblicizzano la possibilità di vincita ovvero vincite, di qualunque importo, appena accadute o risalenti nel tempo.*

***Considerato che***

- La legge ha avuto una gestazione lunga e tortuosa sia in aula consiliare che fuori con molte realtà associative e istituzionali, tra i primi i comuni piemontesi, che hanno manifestato la propria contrarietà;
- Tra gli obiettivi della legge 19/2021 vi sono, come riportato tra i presi atto, il contrasto al gioco d'azzardo patologico e la sensibilizzazione verso i suoi pericoli sociali e sanitari;
- Dall'approvazione della legge 19/2021 nella sola Città di Torino sono state richieste, da luglio a dicembre 2021, 230 autorizzazioni per riaccendere nuovi apparecchi da gioco e che non sappiamo quante singole macchine siano previste per ogni autorizzazione richiesta.
- Il dato sopra riportato ci preoccupa per un ritorno capillare di strumenti che potrebbero aumentare la dipendenza da gioco d'azzardo, soprattutto se non si attivino strumenti di sensibilizzazione e tutelanti per i potenziale giocatori:

***INTERROGA***

*la Giunta regionale*

Per conoscere a che punto siano l'attivazione degli interventi previsti dagli articoli 5, 7, 8 e 9 della legge 9/2021.